PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2478 di mercoledì 29 settembre 2010

Denuncia di malattia professionale per via telematica

Dall'INAIL un chiarimento circa la denuncia di malattia professionale per via telematica e l'acquisizione del certificato medico.

L'INAIL, con la circolare n. 36 del 15 settembre 2010, ha fornito alcune indicazioni circa la denuncia di malattia professionale per via telematica, in particolar modo sull'acquisizione del certificato medico (modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1566] ?#>

Ai sensi della nuova disposizione:
- Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico
- L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore
- Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.

INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - Circolare n. 36 del 15 settembre 2010 - Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it